

Riferiti alle tipologie di veicoli/trasporti eccezionali:

- A. 33 ton. – Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton..
- B. 40 ton. – Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton..
- C. 56 ton. – Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton..
- D. 72 ton. – Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton..
- E. 108 ton. – Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton..
- F. Pali – Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste dall'art. 13 comma 2 lettera b), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità.
- G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton..
- H. Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton..
- I. Pre 25 x 75 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton..
- J. Pre 25 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton..
- K. Pre 35 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton..
- L. Macchine agricole eccezionali.
- M. Veicoli o trasporti eccezionali "fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
- N. Veicoli o trasporti eccezionali "fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri – larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

NOTE:

1. Nell'elenco sono riportate tutte le strade esclusivamente di competenza comunale per quanto riguarda la proprietà/viabilità.
2. Nelle vie indicate dove è consentito il transito di alcune categorie di veicoli eccezionali (vedasi le 14 categorie di suddivisioni), non sono presenti ponti, passaggi a livello, strettoie che possano influire sul transito dei veicoli, gallerie, linee aeree che possano essere di ostacolo al transito dei veicoli consentiti.
3. La via Pellico e la via Mulino sono collegate da un sottopasso avente larghezza 7,00 metri e altezza 5,00 metri, dette strade sono percorse regolarmente da macchine agricole eccezionali in quanto collegano una vasta area agricola al centro abitato e sulla loro direttrice trovano n. 3 aziende agricole di una certa importanza.
4. I ponti presenti sulla via Madignano e via Cavour sono di competenza diretta del Comune di Madignano, il quale sovrintende alla loro periodica manutenzione.

